

a cura del patronato Inac  
di **ALESSANDRIA**  
via Mazzini, 33  
tel. 0131 236225

# DIRITTI SOCIALI

PATRONATO  
**INAC**  
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI  
PROMOSSO DALLA 

**postatarget**  
creative  
MBPA/CN/C1/068/2015  
Posteitaliane

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno I - n. 3 - Novembre 2015

## Soggiorno Borsalino: il Gruppo di Acquisto è qui!

C'è un nuovo modo di fare la spesa scegliendo la qualità: il Gruppo di acquisto del Soggiorno Borsalino (Gasb), in Corso Lamarmora 13 ad Alessandria. L'idea del gruppo di acquisto non è nuova, è un'esperienza di consumo basata sulle esigenze di domanda etica dei prodotti, mettendo al centro degli scambi le persone e le loro relazioni. Nuova è invece la concezione di portare le offerte dei produttori locali in un luogo destinato a servizi di altro genere, come quelli assistenziali del Soggiorno. Ed ecco quindi, che questo modo alternativo di fare la spesa arriva in centro città, attraverso l'iniziativa di Agrinsieme (Cia, Confagricoltura, Alleanza delle Cooperative). Il meccanismo è semplice e prendere parte all'iniziativa è molto semplice. Per prima cosa l'interessato deve iscriversi alla mailing list, inviando una mail all'indirizzo gruppo-acquistoborsalino@gmail.com, oppure, compilando e consegnando presso il Soggiorno l'apposito modulo cartaceo. Periodicamente verrà inviata una mail con la proposta della settimana. L'ordi-

ne non è obbligatorio. Nel modulo sopra citato è riportato l'elenco delle aziende che aderiscono alla proposta della settimana (per sapere di più sulle aziende potete consultare la scheda di ciascuna sul sito [www.ciaa.it](http://www.ciaa.it)), i prodotti offerti, il prezzo quantitativo e al dettaglio. Nello spazio destinato all'ordine basterà indicare il numero delle confezioni desiderate, oppure la quantità in kg/hg. Compilato l'ordine e spedita la mail, basterà recarsi al Soggiorno nella data indicata nella risposta e ritirare i prodotti ordinati. Il pagamento avviene alla consegna. L'iniziativa, nata la primavera scorsa, conta dieci aziende partecipanti, ma il numero cresce di mese in mese. L'occasione è utile per mettere a tavola prodotti tracciati del territorio, di qualità e con il giusto rapporto di prezzo. Le aziende coinvolte vi aspettano per visitare le loro strutture, gli allevamenti, i campi di produzione, gli spacci aziendali di vendita diretta, le eventuali attività agrituristiche e di fattoria didattica. "Il Gasb...un mondo nuovo". *Genny Notarianni*

## Vendita diretta

*Tante proposte, un solo obiettivo: la qualità!*

Dall'azienda al mercato, tramite l'imprenditore che coltiva, spiega e vende al consumatore. Filo diretto, arricchito da fiducia, esperienza e tradizioni del territorio. Sono numerose le occasioni di vendita a "chilometro zero" sul territorio, proposte dalla Confederazione italiana agricoltori di Alessandria. L'obiettivo principale è la sensibilizzazione del cliente ad una spesa di qualità e consapevole delle sue caratteristiche. Sta prendendo sempre maggiore slancio il Gruppo di Acquisto del Soggiorno Borsalino in corso Lamarmora 13. Filiera corta anche al nuovo mercato di via Dossena, in attesa dell'apertura del ponte Meier. Prodotti di stagione e l'entusiasmo degli associati che hanno aderito all'iniziativa, investendo anche nello sviluppo del progetto cittadino. Li trovate ogni giovedì mattina dalle 8 alle 13 in via Dossena, vicino piazza Santo Stefano. Mese dopo mese il

mercato cresce e l'offerta è sempre più diversificata: dall'ortofrutta di stagione all'olio biologico, dal pane alle erbe officinali fino ai bonsai, con tanti aneddoti, storie e tradizioni. Non solo Alessandria, ma l'intera provincia: ultimo nato è il nuovo mercato biologico a Ovada, in Vico chiuso San Francesco, il sabato mattina, in contemporanea con il mercato comunale. Dieci banchi a chilometro zero per valorizzare le imprese agricole locali. "Tutte le formule di vendita diretta sono molto importanti", ha commentato il presidente CIA Alessandria Gian Piero Ameglio, "in quanto riportano al concetto di condivisione e conoscenza. Con i prodotti locali possiamo riscoprire anche i nostri territori e le tradizioni ad essi legate. Siamo favorevoli ad ogni forma di contatto tra produttori e acquirenti, ci stiamo organizzando per fare sempre di più e meglio". *Genny Notarianni*

## Legge di Stabilità 2016

*Il testo in discussione in Parlamento*

Le novità in campo previdenziale sono poche e non molte di più sul versante fiscale. I lavoratori che aspettavano l'ennesimo ritocco al sistema pensionistico, resteranno delusi: dopo tanto parlare la Riforma è stata rimandata al 2017! Opzione donna, innalzamento

della no tax area per i pensionati, part-time per chi è prossimo alla pensione e settima salvaguardia per i cosiddetti esodati, insieme all'abolizione della Tasi sulla prima casa, al canone Rai in bolletta, e l'ennesima proroga del bonus ristrutturazioni. Questi i contenuti

più importanti. All'interno una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse. Al momento di andare in stampa il provvedimento non è stato convertito in legge. Nel prossimo numero di Diritti Sociali daremo conto delle misure definitive. *(continua a pagina 2 e 4)*

## RED 2015 e solleciti per il 2013 e 2014

*Quanta confusione!!!*

Si avvicina il termine per la presentazione dei modelli RED, ed anche quest'anno l'Inps non ha inviato alcuna comunicazione ai pensionati interessati. Solo chi si è dimenticato di inoltrare il RED per gli anni 2013 e 2014 ha ricevuto una sollecitazione dall'Istituto. E non rispondere costerà molto caro al pensionato! Trascorsi i termini di scadenza, l'Inps prima sospenderà l'erogazione delle somme accessorie corrisposte con la pensione e legate ai limiti di reddito, poi le revocherà. Il termine ultimo per la transmis-

sione all'Inps è il prossimo **29 febbraio**. Generalmente sono obbligati alla presentazione del RED i pensionati esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei redditi al fisco per l'anno richiesto, in questo caso il 2014, ed i pensionati che non hanno alcun reddito oltre alla pensione. **La presentazione del modello RED al CAF Cia è gratuita.** Gli indirizzi sono a pagina 8.

*Giovanni Coppi*

## Asistenței externe ATM

Fiscal Asistent Center (CAF) CIA Alexandria se deschide o ușă pentru asistență externă în birourile Via Mazzini 33. ATM oferă un serviciu de bun venit, ascultare, asistență să scoată în birocrația, în legile și reglementările în continuă evoluție. Acestea sunt furnizate servicii și calificat pentru a facilita șederea legală pe teritoriul italian și să însoțească cetățeanul străin la linia de sosire a cetățeniei italiene. CAF CIA Alexandria, de personal înalt calificat, ofera servicii, sfaturi, informații și sprijin pentru procedurile administrative privind imigrația, inclusiv transmiterea electronică a cererii de KIT, de reînnoire sau modernizare a reședinței și permis de ședere, cererea de cetățenie italiană, aplicarea autorizației de reîntregire a familiei, testul de limba italiană. Mai multe informații la sediul CIA Alexandria, Via Mazzini, 33.

## Nuovo attacco a Patronati e CAF!!!

*Nella legge di stabilità l'ennesimo taglio alle risorse finanziarie*

Sarebbe bene che il Governo si decidesse una volta per tutte: i Patronati ed i Caf servono o no? Gli intermediari della Pubblica Amministrazione, sono un "servizio utile" alla collettività, un "servizio sociale", oppure no? Se, come sembra di capire, la risposta è negativa, o comunque non rappresenta una priorità per questo Governo, allora serve una "scelta coraggiosa"! Anziché far giungere ad una "morte per inedia", sarebbe meglio cancellare queste "istituzioni" e consentire a chi offre questi servizi di collocarsi sul mercato in competitività. Che ci pensi l'Inps a ricevere i cittadini! Che sia l'Agenzia delle entrate ad offrire assistenza alle decine di milioni di contribuenti! E' ormai ben chiaro a tutti che la necessità di far quadrare i conti dello Stato, prevale anche sul mantenimento delle minime, fondamentali, sicurezze sociali. Gioco pericoloso questo, ma tant'è!

Dopo decenni e decenni di sperperi, dove tutto veniva assicurato a tutti, bisognosi e non, è comprensibile ed anche condivisibile un cambio di rotta che consenta di recuperare tutto ciò che è necessario per dare una nuova dignità economica e finanziaria all'Italia. Senza sconvolgere lo stato sociale però! Tagli alla sanità, riforme pensionistiche con il solo scopo di "far quadrare i bilanci", tagli alle imposte quasi insignificanti, misure insulse quali l'anticipo del Tfr, il regalo di poche decine di euro in busta paga che certamente non risolvono i bilanci familiari, ed altro ancora. Ed ora, un nuovo, l'ennesimo, pesantissimo taglio dei finanziamenti a quelle strutture che ad oggi hanno permesso alla stragrande maggioranza dei cittadini di raggiungere diritti sociali o fiscali che la Pubblica amministrazione non è in grado di garantire: Patronati e Caf. *(segue a pagina 2)*



**SPECIALISTI NEI  
SERVIZI ALLA PERSONA**

Caf Cia, Inac, Anp sono promossi dalla



## Nuovo attacco a Patronati e Caf!!!

### Nella legge di stabilità l'ennesimo taglio alle risorse finanziarie

(segue dalla prima pagina)

Anche questo è un tentativo di smantellare lo stato sociale. L'Inps chiude le strutture periferiche; gli sportelli sono di fatto preclusi ai singoli cittadini; moltissimi diritti vengono spesso disattesi o applicati in modo errato.

I patronati erogano quasi l'80% (!) delle pratiche senza ricevere dallo Stato alcun compenso. Il restante 20% delle pratiche viene sostenuto con lo 0,206% dei contributi versati dai lavoratori. Non sono risorse dello Stato! Ma anche in questa legge di stabilità, il Governo taglia tale contributo, non lo lascia ai lavoratori, non lo reinveste nell'Inps: il gettito (48 milioni di euro!) vengono incamerati dalle casse statali! I Caf ideati nel 1993 per far fronte ad una crescente domanda di efficienza fiscale che l'Agenzia delle entrate non era in grado di assicurare. Pochi intermediari per decine di milioni di contribuenti, compensati con una manciata di spiccioli per ogni dichiarazione trasmessa. Dichiarazione per

la quale la Pubblica amministrazione avrebbe speso e spenderebbe centinaia di euro per effettuare i controlli di correttezza! Prima solo i 730, poi i RED, poi l'ISEE ed altro ancora! Ed allora, che il Governo abbia il coraggio, una volta per tutte, di smantellare questo sistema. Affermi che i Patronati ed i Caf non servono! Offra ai cittadini l'alternativa di una Pubblica Amministrazione davvero efficiente, puntuale, precisa! Smetta con questo stillicidio di taglio di risorse non accompagnato dalla possibilità di richiedere compensi agli utenti. Dietro a quelle pratiche ci sono strutture, ci sono persone, ci sono famiglie! Ah, già, noi di certo non ce la dimentichiamo: c'è la COSTITUZIONE! Permetta di collocarci sul mercato come qualunque altro prestatore di servizi. Sapremo fare da soli, chiedendo un adeguato sostegno economico proporzionale alle possibilità, così come la Costituzione detta di fare al Governo per la fiscalità generale. Noi sapremo farlo, noi, SAPPIAMO FARLO!

La redazione

## NASPI

### Salvaguardia per i lavoratori del settore turistico

Il decreto attuativo del Jobs act in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto, solo per il 2015 un'importante salvaguardia per i lavoratori stagionali impegnati nel settore turismo e degli stabilimenti termali. Per questi lavoratori, per i quali la prestazione risulta essere inferiore a 6 mesi, viene data la possibilità di non escludere dal sistema di calcolo della Naspi, i periodi di lavoro degli ultimi 4 anni che hanno già dato diritto a indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed alla MiniA-

spi 2012. La prestazione Naspi così calcolata non può comunque avere durata superiore a 6 mesi.

CF



## Legge di Stabilità 2016

### Rimandata al 2017 la riforma pensionistica

(Segue dalla prima pagina.

Le misure fiscali a pagina 4)

Il 15 ottobre il Governo ha presentato al Parlamento la Legge di Stabilità 2016. Di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni previste in campo pensionistico e previdenziale. Trattandosi del testo ancora al vaglio del Parlamento, nel prossimo numero di Diritti Sociali daremo conto delle modifiche intervenute. Rimandata al 2017 la tanto attesa (e necessaria) riforma del sistema pensionistico, i temi di maggiore rilevanza per i chi aspetta di andare in pensione e per chi in pensione c'è già, sono l'opzione donna, la diminuzione delle imposte per alcuni pensionati, il part-time per chi è prossimo alla pensione, l'ennesima salvaguardia per i cosiddetti "esodati", il sistema di rivalutazione delle pensioni. Accanto a queste disposizioni ritroviamo, per l'ennesima volta, una nuova e sostanziale diminuzione dei fondi destinati ai Patronati ed ai Caf. La messa in dubbio dell'utilità di questi "intermediari" viene quindi riproposta. Per questa parte rimandiamo il lettore all'articolo proposto in prima pagina.

• **Opzione donna.** La disposizione riguarda le donne che intendono andare in pensione e sono in possesso di requisiti di età e contributi, inferiori a quelli previsti dalla famigerata riforma Fornero. L'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo contributivo, che talvolta è penalizzante, ma alle interessate conviene sempre verificare "il quanto", in relazione agli anni di anticipo del pensionamento rispetto al sistema ordinario. La possibilità di andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età per le dipendenti, o 58 anni di età per le autonome, con l'aggiunta dei 3 mesi per l'aspettativa di vita, viene estesa alle lavoratrici che perfezionano i requisiti entro il 31/12/2015. Un emendamento del Governo dovrebbe consentire il pensionamento an-

che alle dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 ed alle autonome nate negli ultimi tre mesi del 1957, che con l'attuale formulazione resterebbero escluse.

• **Riduzione delle imposte per i pensionati (no tax area).** Dal 2017 viene innalzata la soglia di esenzione dal pagamento delle imposte, per le pensioni di importo fino a € 8mila se il titolare ha più di 75 anni ed a € 7.750 per gli altri.

• **Pensionandi e part-time.** Il dipendente del settore privato a tempo pieno e indeterminato, che entro il 2018 matura il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere al datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in part-time, in misura compresa tra il 40% e il 60%, ricevendo insieme allo stipendio, una somma pari all'importo dei contributi a carico del datore di lavoro per il periodo non lavorato. Tale somma è esclusa da imposte e contributi. Per il tempo di lavoro non effettuato, l'Inps accrediterà dei contributi figurativi. Le risorse a disposizione per questa misura sono ben determinate ed a esaurimento avvenuto l'Inps non accoglierà ulteriori domande.

• **Rivalutazione delle pensioni.** Proroga al 2018 del sistema di rivalutazione automatica delle pensioni introdotto con la legge di stabilità 2014: al 100% per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo, 95% per quelle di importo tra 3 e 4 volte il minimo, 75% per gli importi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, 50% per le pensioni di importo tra 5 e 6 volte il minimo e 45% per le pensioni di importo superiore a 6 volte il minimo.

• **Settima salvaguardia.** Riguarda i lavoratori in procinto di andare in pensione, e che sono incappati nelle restrizioni della riforma Fornero:

a) n.6.300 lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, in base ad accordi stipulati entro il 2011, oppure, se si tratta di lavoratori in mobilità provenienti da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali (ad esempio il fallimento). La cessazione dell'attività deve essere intervenuta entro il 2014 ed il perfezionamento dei requisiti pensionistici antecedenti alla riforma Fornero devono essere perfezionati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, oppure, se cessati entro il 2012, entro 12 mesi dalla fine di detto periodo anche mediante il versamento di contributi volontari.

b) n. 9.000 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011 e che alla data del 6 dicembre avevano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, o in mancanza di questo, almeno un contributo da lavoro svolto nel periodo compreso tra il 2007 ed il 30 novembre 2013.

c) n. 6.000 lavoratori il cui lavoro è cessato entro il 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 2011.

d) n. 2.000 lavoratori che nel 2011 erano in congedo straordinario per assistenza a figlio portatore di handicap in situazione di gravità.

e) n. 3.000 lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 2007 e il 2011, che non si sono rioccupati a tempo indeterminato dopo tale data. Sono esclusi da questo beneficio i lavoratori del settore agricolo e gli stagionali

Per i soggetti interessati dalle disposizioni di cui ai punti da b) ad e), i requisiti pensionistici pre-Fornero devono consentire la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.

Romolo Esposito

## Rivalutazione Pensioni

### Sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con l'ormai famosa sentenza del marzo scorso, ha dichiarato illegittimo l'articolo della riforma Fornero che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, stabiliva il blocco della rivalutazione automatica per l'adeguamento al costo della vita per gli anni 2012 e 2013 dei trattamenti pensionistici di importo superiori a 3 volte il trattamento minimo al 2011 (€ 1.405 lordi mensili). La questione investe le legittime aspettative di una categoria sensibile, e sempre più bistrattata: i pensionati. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge Fornero in virtù al principio di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni che, come previsto dalla Costituzione, devono essere assicurati non solo al momento del pensionamento ma anche successivamente, tenendo conto dei mutamenti del potere d'acquisto. La stessa però, ha ribadito che ciò non può avvenire senza garantire il pareggio di bilancio. La restituzione totale di quanto bloccato con la legge Fornero, avrebbe significato un aggravio di spesa per il 2015 e per gli anni successivi tale da determinare uno squilibrio di bilancio dello Stato. Il Governo ha deciso pertanto una parziale restituzione, sotto forma di una-tantum per il 2012 e 2013 e solo per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405), ma inferiori a 6 volte tale trattamento (€ 2.810). L'erogazione del "bonus" è avvenuto nel mese di agosto, senza bisogno di richieste. Solo per le pensioni eliminate, a qualsiasi titolo (decesso, revo-

ca, ecc.), gli interessati devono presentare domanda. Senza attendersi su quali siano le reali motivazioni che animano avventurieri senza scrupoli che lucrando sulle legittime aspettative dei pensionati, si atteggiavano a paladini di azioni che potrebbero comportare solo un esborso di spese, noi restiamo fedeli alla corretta informazione. A quanti chiedono spiegazioni, perché esclusi dalla norma o perché non si ritengono soddisfatti da quanto erogato, diciamo che al momento la strada per ottenere un diverso riconoscimento è difficile perché passa necessariamente attraverso un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale che dovrebbe dichiarare illegittimo anche il decreto del Governo che ha risposto alla sentenza 70/2015. Romolo Esposito

La sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge Fornero che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, stabiliva il blocco della rivalutazione automatica per l'adeguamento al costo della vita per gli anni 2012 e 2013 dei trattamenti pensionistici di importo superiori a 3 volte il trattamento minimo al 2011 (€ 1.405 lordi mensili). La questione investe le legittime aspettative di una categoria sensibile, e sempre più bistrattata: i pensionati. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo della legge Fornero in virtù al principio di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni che, come previsto dalla Costituzione, devono essere assicurati non solo al momento del pensionamento ma anche successivamente, tenendo conto dei mutamenti del potere d'acquisto. La stessa però, ha ribadito che ciò non può avvenire senza garantire il pareggio di bilancio. La restituzione totale di quanto bloccato con la legge Fornero, avrebbe significato un aggravio di spesa per il 2015 e per gli anni successivi tale da determinare uno squilibrio di bilancio dello Stato. Il Governo ha deciso pertanto una parziale restituzione, sotto forma di una-tantum per il 2012 e 2013 e solo per i trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405), ma inferiori a 6 volte tale trattamento (€ 2.810). L'erogazione del "bonus" è avvenuto nel mese di agosto, senza bisogno di richieste. Solo per le pensioni eliminate, a qualsiasi titolo (decesso, revo-







## Indennità di disoccupazione agricola Scadenza 31 marzo Rivolgiti al patronato INAC!!! Professionalità e competenza al tuo servizio

### Aumento della pensione In quali casi è possibile chiederlo

In molti casi i pensionati possono chiedere l'aumento della pensione con una pratica che, tra l'altro, a loro non costa nulla, se non il "sacrificio" di recarsi presso il Patronato INAC e domandare! Ancora una volta riportiamo un elenco di situazioni per le quali la pensione potrebbe avere aumenti anche sostanziali dell'importo.

a) pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi (categorie ART, COM, CD). Se il pensionato risponde ai requisiti contributivi e di età, può richiedere la trasformazione della pensione di vecchiaia nella gestione dei lavoratori dipendenti. Non tutti i pensionati avrebbero un beneficio da questa trasformazione della pensione, pertanto serve un'attenta e preventiva valutazione che può essere richiesta al personale dell'INAC. Se i contributi da lavoro autonomo sono

pochi, o sono collocati in epoca remota, la nuova pensione quasi certamente sarà di maggiore importo;  
b) contributi figurativi (malattia, disoccupazione, legge 104) accreditati nei periodi di riferimento della pensione e comunque antecedentemente al 2005;  
c) svolgimento del servizio militare con accredito del periodo nella gestione pensionistica più sfavorevole;  
d) contributi anteriori al maggio 1968 da lavoro dipendente;  
e) periodi di malattia o altri periodi con accrediti figurativi anche successivi al 2004;  
f) pensionato successivamente al 27/04/2001 che ha avuto l'accREDITO della maternità fuori rapporto di lavoro per periodi inferiori a 22 settimane;  
g) arretrati di pensione in applicazio-

ne della prescrizione quinquennale anziché decennale (sono esclusi gli arretrati relativi agli assegni familiari);  
h) pensionato totalmente inabile, titolare di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati: può avere diritto ad un aumento della pensione a titolo di assegno al nucleo familiare, anche se vedova o vedovo;  
i) ultimi 5 anni precedenti alla pensione con contribuzione che ha abbassato l'importo già maturato (calo di retribuzione, versamenti volontari, cassa integrazione, disoccupazione);  
j) periodi di lavoro successi al pensionamento,  
k) premi di produzione o altri adeguamenti contrattuali erogati o previsti dopo il pensionamento.

CF

### Più lontana la pensione Dal 2016 quattro mesi in più!

Si allontana il traguardo della pensione per molti lavoratori. Dal prossimo anno occorrono infatti 4 mesi in più rispetto a quelli attualmente richiesti. Se non emergono ulteriori cambiamenti apportati dalla Legge di stabilità ora all'esame del Parlamento, fino a dicembre possono andare in pensione di vecchiaia i lavoratori e le sole dipendenti del comparto pubblico che hanno l'età di 66 anni e 3 mesi; 63 anni e 9 mesi è l'età richiesta per le dipendenti del settore privato; 64 e 9 mesi per le autonome. Per le ultime due categorie interviene l'aumento dell'aspettativa di vita di 4 mesi. Stessa sorte a chi può beneficiare della pensione anticipata: dal 2016 passa dai 42 anni e 6 mesi di contributi fino ad oggi necessari per gli uomini, a 42 anni e 10 mesi; un anno in meno è richiesto per le donne. **Tatiana Sanrocchi**

|                               | 2015                  |                     | 2016                  |                     |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                               | pensione di vecchiaia | pensione anticipata | pensione di vecchiaia | pensione anticipata |
| <b>Uomini</b>                 | 66 anni e 3 mesi      | 42 anni e 6 mesi    | 66 anni e 7 mesi      | 42 anni e 10 mesi   |
| <b>Donne pubblico impiego</b> | 66 anni e 3 mesi      | 41 anni e 6 mesi    | 66 anni e 7 mesi      | 41 anni e 10 mesi   |
| <b>Donne settore privato</b>  | 63 anni e 9 mesi      | 41 anni e 6 mesi    | 65 anni e 7 mesi      | 41 anni e 10 mesi   |
| <b>Autonome</b>               | 64 anni e 9 mesi      | 41 anni e 6 mesi    | 66 anni e 1 mese      | 41 anni e 10 mesi   |

## Donne in pensione

### Possibile sfruttare il contributivo anche dopo il 2015

Con un recente messaggio l'Inps ha finalmente risposto alle numerose richieste di chiarimento pervenute dai patronati, sulla possibilità per le donne in possesso di almeno 35 anni i contributi e 57 o 58 anni di età, di andare in pensione anche dopo il 2015 con il sistema di calcolo contributivo. La questione è stata ripresa anche dal legislatore (vedi l'articolo sulla legge di stabilità). L'interpretazione restrittiva data fino ad adesso dall'Inps, non avrebbe permesso il pensionamento se non entro il prossimo 31 dicembre. Interpellato il Ministero del Lavoro, l'Inps oggi ammette che le lavoratrici che matureranno i requisiti di decorrenza della pensione entro il 2015, potranno optare per il sistema di calcolo dell'importo della pensione contributivo ed andare in pensione con tale sistema anche dopo tale data. Il sistema contributivo per la determinazione dell'importo della pensione non è sempre penalizzante e comunque l'interessata dovrà valutare con attenzione l'eventuale differenza tenendo di conto anche dell'anticipo del pensionamento rispetto ai termini "ordinari" e delle condizioni lavorative correnti. E' molto probabile, infatti, che anticipando la pensione di diversi anni, anche una penalizzazione di importo possa essere tutto sommato, "sostenibile". In altri termini, i requisiti anagrafici, contributivi e di "apertura di finestra temporale", devono essere perfezionati in modo tale che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, ma la lavoratrice potrà decidere di andare in pensione anche dopo tale data, previa

presentazione della domanda di pensione e della cessazione del rapporto di lavoro se dipendente. Il patronato INAC è a disposizione per verificare i requisiti di accesso alla pensione e per rappresentare all'interessata la differenza dell'importo della stessa pensione rispetto alla situazione "ordinaria". **CF**

|                                  | Lavoratrici Autonome | Lavoratrici dipendenti del settore privato | Lavoratrici dipendenti del pubblico impiego |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Requisito contributivo</b>    | 35 anni              | 35 anni                                    | 34 anni, 11 mesi, 16 giorni                 |
| <b>Maturazione del requisito</b> | Entro il 31.5.2014   | Entro il 30.11.2014                        | Entro il 30.12.2014                         |
| <b>Età necessaria</b>            | 58 anni e 3 mesi     | 57 anni e 3 mesi                           | 57 anni e 3 mesi                            |
| <b>Finestra mobile</b>           | 18 mesi              | 12 mesi                                    | 12 mesi                                     |
| <b>Decorrenza pensione</b>       | 1.12.2015            | 1.12.2015                                  | 31.12.2105                                  |

## Totalizzazione, cumulo e computo I "sistemi" per cumulare i contributi ed andare in pensione

Le persone che hanno una posizione contributiva mista (versati a Casse professionali o in gestioni previdenziali diverse), in genere, quando è possibile, ricorrono alla ricongiunzione. A volte però, questo comporta il pagamento di un onere piuttosto elevato. La ricongiunzione non è l'unico possibilità per unificare i contributi: **la totalizzazione, il cumulo, il computo.** **Giuliano Testi**

• **La totalizzazione.** Interessa tutti i contributi posseduti, ed è prevista per i periodi non coincidenti. Gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria che non sono già titolari di pensione presso una delle gestioni interessate, possono cumulare i contributi per ottenere un'unica pensione. Possono essere ottenute con la totalizzazione:

- la pensione di vecchiaia, a 65 anni e 7 mesi di età, più 20 anni di contributi;
- la pensione anticipata, a 40 anni e 7 mesi di età;
- la pensione di inabilità, se il totale dei contributi raggiunge il minimo previsto dalla gestione di iscrizione al momento in cui è verificato lo stato invalidante;
- la pensione ai superstiti, se il totale dei contributi raggiunge il minimo previsto dalla gestione di iscrizione al momento del decesso). Le pensioni da totalizzazione sono soggette alle "finestre d'uscita": 18 mesi per la pensione di vecchiaia, e 21 per quella di anzianità. Ogni gestione determina l'importo della propria quota di pensione in rapporto ai contributi versati, ma la pensione è unica ed erogata dall'Inps. Il calcolo viene effettuato utilizzando il sistema contributivo, a meno che il lavoratore abbia raggiunto il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate. In tal caso, limitatamente a quella gestione, verrà mantenuto il sistema di calcolo previsto in origine.

• **Il cumulo.** Permette di cumulare gratuitamente i contributi accreditati in almeno due gestioni, al fine di ottenere una pensione: di vecchiaia, di inabilità, la pensione ai superstiti. Possono essere cumulati i contributi delle gestioni Inps dipendenti, autonomi e gestione separata; ex Inpdap, ex Ipost, ex Enpals, Inpgi e fondi esclusivi e sostitutivi (esclusi il Fondo clero e le Casse professionali). Il cumulo interessa anche i periodi sovrapposti, però i contributi, comunque unificati, vengono conteggiati una sola volta. Il richiedente non deve essere già pensionato e non deve poter maturare il diritto alla pensione in alcuna delle gestioni previdenziali coinvolte. La pensione di vecchiaia è legata al requisito più elevato tra quelli previsti dalle varie gestioni interessate, e non è legata alle cosiddette "finestre d'uscita". Per la pensione di inabilità, in aggiunta alla certificata impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, occorrono 3 anni di lavoro negli ultimi 5. La pensione ai superstiti può essere erogata se sono soddisfatti i requisiti richiesti presso la gestione di ultima iscrizione del deceduto. L'importo della pensione viene determinato per quote dalle singole gestioni, secondo le regole di calcolo previste dall'ordinamento di riferimento per i contributi accreditati fino al 1995.

• **Il computo.** L'iscritto alla gestione separata Inps può chiedere il computo in tale gestione, dei contributi accreditati all'Inps quale dipendente o autonomo, all'ex Ipost, all'ex Inpdap, all'ex Enpals, all'Inpgi ed agli altri fondi esclusivi e sostitutivi (esclusi il Fondo clero e le Casse professionali). Possono richiederlo solo i lavoratori che non hanno versato più di 18 anni di contributi entro il 1995 e che hanno non meno di 15 anni di contributi complessivi, dei quali almeno 5 accreditati nella gestione separata Inps. Il cumulo è gratuito, ma l'importo della pensione verrà determinato con il sistema contributivo.



## Legge di Stabilità 2016

### Tante novità per i contribuenti

(continua dalla prima pagina)

**Abolizione della Tasi** sulla prima casa. E' il cavallo di battaglia del Governo e lo spauracchio dei comuni. Il primo si vanta (a ragione) di cancellare uno dei balzelli più odiati sugli immobili. I secondi, si preoccupano (legittimamente) per la tenuta delle casse comunali. Il provvedimento dispone l'abolizione della Tasi sulla prima casa, ad eccezione degli immobili classificati in categoria catastale A1, A8, ed A9, in quanto immobili di lusso. Stante la situazione non aggiornata del catasto, beneficranno dell'esenzione anche immobili che pur non accatastati nelle categorie suddette, sono certamente immobili di lusso. Cancellata anche l'Imu sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati. Possibile un aumento dell'Imu sulle seconde case.

**Aliquota Ires.** L'aliquota di imposta per le società passa dal 27,5 al 24,5% per il 2016 e stabilizzata al 24% dal 2017.

**Eliminazione dell'aumento delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti. In realtà è uno spostamento al 2017 ed al 2018 dell'ipotizzato aumento delle aliquote Iva del 10 e del 22% e delle aliquote di accisa sui carburanti, introdotte nel 2015 e legate all'approvazione da parte della UE di misure particolari riguardanti le imprese (inversione contabile).**

**Canone Rai nella bolletta della luce.** L'importo del canone scende da 113 a 100 euro nel 2016 ed a 95 euro nel 2017. Verrà inserito nella bolletta

della luce, così, con l'eccezione dei "morosi" anche della bolletta elettrica, tutti i soggetti obbligati saranno così costretti a pagarlo. Il sistema di determinazione dei soggetti obbligati lascia qualche perplessità. Entro gennaio quindi nessun pagamento: l'addebito in bolletta avverrà nella prima bolletta successiva alla scadenza.

**Bonus ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica.** Ennesima proroga della detrazione dall'Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia. Ampliati gli interventi detraibili a quelli per la bonifica dall'amianto, per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici ed altre apparecchiature provviste di etichetta energetica. I nuclei familiari costituiti da almeno 3 anni in cui uno dei componenti non ha superato 35 anni, che acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale, è prevista una detrazione fino a 8mila euro per l'acquisto di mobili da arredo per la medesima casa. Quest'ultima detrazione è alternativa alla precedente. La detrazione per gli interventi legati al risparmio energetico saranno detraibili al 65%.

**Incentivi alle assunzioni.** Proroga dello sgravio contributivo per le imprese che assumono dipendenti a tempo indeterminato (anche per conversione di un contratto a tempo determinato). Dagli attuali 8mila euro si scende al 40% dei contributi previdenziali dovuti con limite a € 3.250, per 24 mesi.

**Premi di produttività.** Assoggettati ad imposta sostitutiva del 10%, le

somme erogate a titolo di incremento della produttività, qualità ecc., nel limite di 2mila euro lordi, anche se destinate a forme di previdenza complementare o assistenziale. Tali somme non rilevano (solo) ai fini ISEE.

**Gestione separata Inps.** Confermata anche per il 2016 l'aliquota 26% dei contributi complessivamente dovuti dai lavoratori iscritti alla gestione separata, non già iscritti in altre gestioni previdenziali obbligatorie e per i pensionati.

**Art-bonus.** Viene reso permanente il credito d'imposta del 65% delle somme erogate a titolo di liberalità sostegno della cultura

**Limite all'uso dei contanti.** Tremila euro è il nuovo limite per i pagamenti in contanti. Contestata da chi prospetta un incoraggiamento all'evasione fiscale ed alle prestazioni di lavoro nero, incoraggiata dal Governo convinto che anche in questo modo si possono rilanciare i consumi.

**Detraibilità di spese universitarie e spese funebri.** Le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza ad università private non saranno più limitate all'importo delle tasse e contributi dovuti per l'università pubblica più vicina. L'importo massimo detraibile verrà individuato con apposito Decreto ministeriale. Per le spese funebri, viene prevista la detraibilità a prescindere dal rapporto di parentela, già oggi molto ampio, del contribuente con il deceduto. Abrogato il controllo preventivo per i 730 con rimborso superiore a 4mila euro. **MB**

## Buoni lavoro e lavoro domestico

### Deducibile la componente previdenziale

La componente previdenziale dei buoni lavoro (o voucher) è deducibile dal reddito complessivo del committente datore di lavoro, nella misura del 13% del loro valore nominale. Il committente potrà dedurre tale importo nell'anno in cui ha effettuato il versamento per l'acquisto dei buoni, a condizione che la prestazione di lavoro domestico e la consegna del buono al lavoratore siano entrambi realizzati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. **MB**

## Locazioni brevi affitti estivi

### La cedolare secca

I contratti di affitto di breve durata che hanno per oggetto le case vacanze, se hanno una durata inferiore a 30 giorni non sono soggette all'obbligo di registrazione. Per il pagamento delle imposte dirette, il contribuente può optare per la cedolare secca. L'aliquota d'imposta sostitutiva della cedolare secca per le locazioni brevi, è del 21%, sull'importo complessivo del canone, senza alcun abbattimento. Come di consueto, i redditi immobiliari devono essere imputati sempre al proprietario dell'immobile; ne consegue che anche se il contratto di locazione è sottoscritto da un soggetto diverso dal titolare dell'immobile, ad esempio il figlio, il reddito relativo deve essere comunque dichiarato dal proprietario dell'immobile. **Giampiero Piccarolo**

## Interventi edilizi

### La Scia vale tre anni

La SCIA ha una validità triennale dalla data di presentazione. In caso di impossibilità a completare i lavori entro il suddetto termine, il contribuente può richiedere la proroga di due anni prima della scadenza. Per la richiesta di proroga il contribuente deve presentare una richiesta su un apposito modulo.

**Giampiero Piccarolo**

## Nuove detrazioni per il settore scolastico

Diventano detraibili le spese di frequenza della scuola per l'infanzia e per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Si potranno detrarre al 19%, nel limite di € 400 per alunno (€ 76/anno/alunno). La detrazione si applica anche per la frequenza di scuole paritarie di primo e secondo grado. Continuano ad essere detraibili le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento della spesa formativa al 19%. **Giampiero Piccarolo**

## Spese per il trasporto di disabili

### Detraibilità condizionata

La detraibilità o la deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus, seguono regole precise, che non possono essere "aggirate", seppure il contribuente è in buona fede. La domanda posta all'Agenzia da un contribuente riguardava in particolare i contributi erogati ad una Onlus che cura tra le altre cose, offre un servizio di trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche. L'Agenzia delle entrate ha ribadito che affinché tali spese possano essere considerate detraibili o deducibili, devono essere effettuate con sistemi tracciabili e non in denaro. Se la Onlus offre il suddetto servizio a fronte di un corrispettivo, deve rilasciare fattura o ricevuta. Solo con queste due modalità le spese potranno essere utilizzate in dichiarazione dei redditi. L'Agenzia lascia il dubbio sulla tipologia di spesa detraibile, in particolare, se è quella connessa alle cure mediche, oppure per l'accompagnamento/trasporto dei disabili. **MB**

## Adattamenti delle autovetture per disabili

### Detraibilità solo per la riparazione non ordinaria

L'Agenzia interviene per affermare ancora una volta la possibilità di detrarre, in aggiunta alla spesa per l'acquisto dell'autovettura, le spese di manutenzione che eccedono quella ordinaria. Insieme alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'auto, le spese di manutenzione concorrono al raggiungimento del limite



massimo di spesa ogni quattro anni di € 18.075,99. A differenza della spesa per l'acquisto dell'auto, le spese di manutenzione non sono rateizzabili. L'aliquota Iva agevolata è applicabile ai ricambi, agli accessori propri degli adattamenti alla guida, alla manodopera. **MB**

## Assicurazione casalinghe

### Deducibile dal reddito complessivo

L'Inail obbliga all'iscrizione contro gli infortuni domestici, le casalinghe/casalinghi di età compresa tra 18 e 65 anni, che si occupano prevalentemente di casa e famiglia senza nessun rapporto di subordinazione. Il contributo versato a tale titolo è deducibile dal

reddito complessivo ai fini Irpef e può essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui viene versato. La deduzione dal reddito complessivo interessa anche gli importi versati nell'interesse dei familiari a carico. **Paolo Bendia**

## Detraibili le spese sanitarie per il cambio di sesso

Le spese sostenute per un intervento chirurgico per cambiare sesso, rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai fini Irpef. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello presentato da un contribuente che si era sottoposto a metoidioplastica, un intervento chirurgico per la ricostruzione dei genitali maschili. Il contribuente chiedeva all'Agenzia se le spese sostenute, circa 11mila euro, potevano essere detratte, considerato che non potevano essere classificate come chirurgia estetica. L'Agenzia, interpellato il Ministero della Sa-

lute, ha precisato che gli interventi chirurgici rappresentati, che devono essere preventivamente autorizzati dal tribunale, sono una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, pertanto, sono da considerare spese detraibili ai fini Irpef. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura del centro sanitario accreditato presso il quale è stato eseguito l'intervento, risulti la descrizione della prestazione stessa. Con "buona pace" per la privacy! **Paolo Bendia**

## Detraibili le spese sostenute all'estero

Se il contribuente sostiene spese sanitarie all'estero, le regole per beneficiare della detrazione Irpef al 19% sono le stesse di quelle sostenute in Italia. Anche in questo caso è necessario conservare la documentazione debitamente quietanzata. Se la documentazione è in lingua straniera, è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se è redatta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Diversamente, se la documentazione è redatta

in un'altra lingua, la stessa va corredata da una traduzione giurata. Non sono detraibili invece le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno all'estero, anche se effettuate per gravi motivi di salute. Nel caso di spese sostenute in valuta estera il cambio di conversione è dato da quello effettivamente applicato per il pagamento della spesa; in caso contrario il contribuente dovrà applicare il tasso ufficiale di cambio nel mese in cui la spesa è stata sostenuta. **Paolo Bendia**





## Sfratto

### I termini per l'agevolazione prima casa sono bloccati

La durata per il rilascio dell'immobile in caso di procedura di sfratto, rappresenta causa di forza maggiore che interrompe il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nell'immobile il cui acquisto ha beneficiato dell'agevolazione prima casa. Questo è quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con una recente sentenza. Nel caso in questione i giudici hanno basato le loro conclusioni sul fatto che i contribuenti avevano dovuto attendere, per la disponibilità della casa, 12 mesi per la locazione, 5 mesi per ottenere lo sfratto, 5 mesi di proroga del giudice istruttore, 18 mesi di sospensione e 1 mese per l'attività dell'ufficiale Giudiziario. Sommando i suddetti periodi, i contribuenti non hanno potuto che aspettare 41 mesi, prima di entrare nella casa acquistata con le agevolazioni fiscali. Secondo i giudici di

appello, è evidente che la situazione sopra rappresentata, è una causa di forza maggiore, per la quale ai contribuenti è ammessa una decorrenza del termine di 18 mesi dalla reale possibilità di occupare l'abitazione. Una contrapposta interpretazione andrebbe contro lo spirito della norma agevolativa e punirebbe ingiustamente il cittadino, penalizzato, nel caso concreto, dall'inefficienza della giustizia. Tale orientamento, purtroppo, si pone in netto contrasto con le pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale, le lungaggini burocratiche non rappresentano cause di forza maggiore. **Paolo Bendia**



## Residenti all'estero

### L'abitazione principale la sceglie il pensionato

I cittadini italiani pensionati non residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), possono scegliere l'unità immobiliare di proprietà da destinare ad abitazione principale e pertinenze. La scelta deve essere esercitata tramite la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale deve essere barrato il campo 15 relativo alla esenzione, indicando nelle annotazioni "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2, articolo 13, D.L. 201/2011". Tale dichiarazione vale anche ai fini Tasi. Raccomandiamo agli interessati di provvedere alla dichiarazione suddetta anche se le esclusioni da IMU e Tasi per l'abitazione principale e verranno confermate (vedi articolo sulla legge di stabilità in questa pagina). **MB**

## Visura catastale

### Inseriti i metri quadrati ai fini TARI

L'Agenzia delle entrate inserisce la superficie catastale nelle visure catastali che riguardano gli immobili delle categorie A, B e C. Il dato, visibile al momento solo agli uffici, mette in condizione i contribuenti di verificare la corretta applicazione della TARI. Ricordiamo che per la Tassa dei rifiuti e per le sole destinazioni abitative degli immobili, non si tiene conto dei balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza. **MB**

## Immobili di lusso

### Contano i vani interni

Per stabilire se un'abitazione è o meno di "lusso", per la determinare della superficie devono essere considerati i vani interni all'abitazione, anche se privi dell'abitabilità. Non è possibile alcuna interpretazione estensiva, visto che le disposizioni normative relative ad agevolazioni o benefici fiscali in genere, non sono interpretabili per analogia. **MB**

## Rimborso chilometrico

### Soggetto ad Irpef se la trasferta parte da casa

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'esclusione dall'Irpef dell'indennità di rimborso chilometrica, opera nei limiti dell'importo del rimborso corrispondente alla distanza percorsa dal dipendente dalla sede di lavoro al luogo di trasferta. Se il luogo di partenza del lavoratore è diverso dalla sede di lavoro, per prima cosa è necessario verificare se questo comporta un allungamento della tratta. Se



così è, il surplus del rimborso corrispondente alla maggior distanza percorsa, è fiscalmente rilevante per il dipendente. In sintesi, ogni qualvolta la tratta "sede di lavoro-località di trasferta" è più breve rispetto alla tratta "altra località di partenza-località di trasferta", la parte di rimborso eccedente è soggetta ad Irpef. Ciò vale anche quando il luogo di partenza coincide con l'abitazione in cui risiede il lavoratore. **CT**

## Redditi diversi

### Edificabilità del terreno e tassazione della plusvalenza

Non può essere esclusa da imposizione fiscale la plusvalenza, quale reddito diverso, conseguita dalla cessione di un area edificabile, per la sola circostanza che detta area si trova all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico. E' la destinazione effettiva dell'area, rappresentante la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da elementi certi ed obiettivi, che attesta l'attitudine della stessa all'edificazione. La plusvalenza realizzata è quindi da ricondurre a tassazione Irpef quale reddito diverso. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di cassazione. **MB**

## Agevolazioni fiscali prima casa

### Residenza necessaria

La residenza anagrafica nel comune dove il contribuente intende acquistare un immobile, rappresenta il presupposto per beneficiare dell'agevolazione fiscale per la prima casa. Sono le risultanze anagrafiche che attestano tale presupposto, e non l'eventuale "residenza di fatto". **MB**



## Il redditometro

### Come difendersi dal fisco

potrebbe intervenire, ad esempio, chiedendo conto di quali risorse finanziarie ha utilizzato per comprare la casa, l'auto, ecc. E purtroppo non è spesso sufficiente affermare che "le hanno donate i genitori, i nonni, ecc. Non che



questi "donanti" siano esclusi dai controlli fiscali, visto che il fisco potrebbe contestare un atto di donazione irregolare, o magari che la maturazione di interessi attivi sulle somme, in realtà regalate, sono soggetti ad Irpef. Raccomandiamo pertanto ai contribuenti che si trovano nei casi suddetti, a scrivere un brevissimo accordo tra le parti, sottoscritto dalle stesse, che definisca formalmente quanto(magari) regalato, un "prestito infruttifero". Altrettanto importante è attribuire data certa alla scrittura, mediante spedizione postale senza busta, invio per PEC, ecc... Il prestito deve essere comunque erogato con strumenti tracciabili (bonifico o assegno). **CT**

## Modelli F24 errati

### Vera semplificazione con il Civis

Versare le imposte con il modello F24 potrebbe essere molto semplice se non fosse che il contribuente deve districarsi tra un numero infinito di codici tributo, competenze, rateizzazioni, ed altro ancora. Commettere un errore non è impossibile, anzi. Dopo anni di necessari interventi direttamente presso l'Agenzia delle entrate, ora il contribuente può fare comodamente da casa sua. Collegandosi al servizio Civis, non prima di aver ottenuto le credenziali di accesso a Fisconline o Entratel, il contribuente può modificare online il modello di versamento, apportando le

correzioni ai codici tributo, all'anno di imposta, alle rateizzazioni, ecc. **CT**



## Tributi locali

### Esenti dall'IMU gli immobili non assegnati dalle cooperative edilizie

Sono esenti da IMU gli immobili costruiti e non assegnati in proprietà dalle cooperative edilizie ai propri soci. Questo il pronunciamento del Ministero dell'economia con una recente risoluzione. L'interpretazione, e non l'esenzione, vale anche ai fini Tasi per quanto riguarda l'individuazione dell'aliquota da applicare agli immobili in questione. **CT**

## Decadenza dal beneficio prima casa

La decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa viene esclusa se, pur avendo il contribuente trasferito l'immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso dei 5 anni dall'acquisto stesso, entro un anno ne acquista un altro da adibire sempre ad abitazione principale. Tale disposizione, ripresa dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza, si riferisce solo al caso in cui il primo acquisto è stato effettuato beneficiando legittimamente delle agevolazioni, e non anche quando per tale acquisto l'agevolazione non spettava a causa, ad esempio, della mancata acquisizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile. **CT**

## Dichiarazione dei redditi

### Inviti bonari a chi ha dimenticato di presentarla

In questi giorni i contribuenti che hanno dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 30 settembre, stanno ricevendo una specifica comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Sono oltre 200mila i contribuenti che l'Agenzia ha individuato grazie all'incrocio dei dati reddituali trasmessi dai datori di lavoro ed istituti pensionistici, per attuare l'operazione "dichiarazione precompilata mod. 730". Non si tratta di sanzioni, per il momento, ma di un invito a provvedere, se del caso, alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 29 dicembre, beneficiando di una sostanziale riduzione delle sanzioni e degli interessi. Il CAF Cia è a disposizione degli interessati per fornire l'assistenza del caso. Gli uffici sono riportati a pagina 8



## La Totalizzazione

### L'alternativa alla ricongiunzione

Un interessante opportunità offerta dal complesso sistema pensionistico italiano, per cumulare virtualmente i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali, è la totalizzazione. Questo strumento permette di sommare i contributi accreditati in più gestioni, al fine di ottenere un'unica pensione. Ovviamente gli interessati non devono essere già pensionati. Si possono sommare i contributi della gestione Inps, Inpdap e fondi vari, le Casse professionali, la gestione separata Inps e il fondo clero. Alla pensione



in totalizzazione si applica la cd "finestra d'uscita" di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e di 21 mesi per la pensione anticipata. Il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona con 20 anni di contributi e 65 anni e 3 mesi d'età, mentre per la pensione anticipata in totalizzazione sono necessari 40 anni e 7 mesi di contributi. Pur applicando le finestre mobili, l'accesso alla pensione per il comparto scuola può avvenire con decorrenza dal primo settembre dell'anno in cui vengono rispettati i requisiti di età e contributivi. **SR**

## Estratto conto dipendenti pubblici

### La verifica delle posizioni assicurative

I dipendenti pubblici degli Enti locali chiamati a sistemare la propria posizione contributiva. Con una recente circolare l'Inps ha comunicato di aver inviato agli Enti locali con dipendenti interessati dalla verifica delle posizioni contributive, una richiesta di collaborazione. Gli Enti interessati dovranno fare da tramite con i dipendenti interessati, al fine di verificare e mettere a punto le posizioni assicurative. Attraverso l'estratto conto informatico, l'Istituto vuol far conoscere agli iscritti la consistenza del proprio conto assicurativo, vale a dire i periodi utili al trattamento pensionistico, con le relative retribuzioni successive al 1992. I lavoratori hanno così, qualora riscontrassero delle discordanze con quanto a loro risultante, possono chiedere l'aggiornamento della posizione tramite una specifica richiesta di variazione. Tale intervento non è semplicissimo, per questo il Patronato INAC offre, gratuitamente, agli interessati l'assistenza necessaria per la verifica e l'eventuale inoltro all'Inps delle eventuali rettifiche. **Lucia Ciccaglione**



## Personale delle forze armate

### Le maggiorazioni dei servizi e l'incidenza nella pensione

Le maggiorazioni previste per particolari attività lavorative o per stati di invalidità, consistono in un aumento del servizio effettivo e sono giustificate dalle particolari condizioni di lavoro prestate. Dal 1998 le maggiorazioni non possono superare complessivamente 5 anni, mentre per i periodi maturati fino a quella data, sono spettanti anche se eccedenti i 5 anni. Agli appartenenti ai corpi militari si applicano le maggiorazioni corrispondenti:

- servizio di navigazione e su costa e per il servizio di volo: aumento di 1/3;

- servizio di confine: aumento di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi;
- servizio di istituto: aumento di 1/5;
- servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate: aumento di 1/2 nel primo caso e di 3/4 nel secondo.

Le maggiorazioni incidono sulla pensione in modo diverso a seconda del sistema di calcolo che interessa il lavoratore interessato. **Lucia Ciccaglione**

## Valorizzazione della contribuzione tramite il riscatto

Per raggiungere il requisito contributivo per ottenere una pensione, gli iscritti all'ex Inpdap possono presentare la domanda di riscatto per numerose casistiche. Il riscatto è possibile solo se il periodo interessato non è già coperto da altri contributi, effettivi o figurativi. **Il riscatto per corso legale di laurea.** Il corso universitario può essere valorizzato, anche parzialmente, mediante riscatto per il periodo di studi relativo alla durata legale. Alla domanda deve essere allegato l'attestato che certifica la laurea conseguita. E' riscattabile il periodo di studi che ha interessato il diploma di laurea (di durata tra 4 e 6 anni), la laurea breve (tra 2 e 3 anni), il diploma di specializzazione (successivo alla laurea e per una durata non inferiore a 2 anni), il dottorato di ricerca. Il periodo riscattato è utile ai fini del diritto alla pensione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 120 rate mensili. E' riscattabile anche il periodo del corso di studi presso l'accademia delle belle arti, se il titolo conseguito è idoneo all'inserimento lavorativo, e se il corso è svolto presso il Ministero dell'Istruzione, o comunque approvato dal Ministero. Sono riscattabili i corsi di alta formazione artistica, musicale e di danza, equiparati dal 1° novembre 2005 ai corsi universitari. **Diploma di infermiere professionale o similari.** Il titolo di infermiere professionale conseguito prima del 1977, è riscattabile per un periodo di 2 anni. Per quelli conseguiti negli anni successivi, per un periodo di 3 anni. Il

diploma universitario di infermiere, conseguito con la frequenza alla scuola di specializzazione, è sempre riscattabile anche se non idoneo a ricoprire lo specifico incarico lavorativo. Riscattabile anche il diploma di ostetrica, in quanto equiparato ad una specializzazione ed anche la laurea breve della durata di 3 anni. Riscattabili anche i corsi per tecnico di radiologia medica, di vigilatrice d'infanzia e di assistente sociale. **Periodi di interruzione o sospensione del rapporto del lavoro.** Dopo il 1996 è ammesso il riscatto per un periodo massimo di 3 anni nei casi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dovuti a periodi di aspettativa per motivi familiari o provvedimenti disciplinari. Per gli stessi periodi possono essere versati i contributi volontari. Sono riscattabili anche i periodi di non lavoro nel caso di lavori stagionali o discontinui e nei casi di part time. **Periodi di aspettativa per gravi motivi familiari.** E' possibile il riscatto di periodi collocati prima del 1997 per aspettativa dovuta a decesso di un familiare o assistenza o decesso di un familiare portatore di handicap. **Astensione facoltativa fuori del rapporto di lavoro.** Se il contribuente ha almeno 5 anni di anzianità assicurativa, può riscattare il periodo di maternità facoltativa usufruita fuori del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di 5 anni, indipendentemente dalla collocazione temporale ed a condizione che il contribuente non abbia già riscattato la laurea. **SR**

## Le pensioni del personale Militare dell'Aeronautica

I requisiti sotto riportati per l'accesso alla pensione del personale dell'aeronautica militare, sono vigenti fino a fine anno. Nel 2016 saranno oggetto di revisione.

| Prestazione                                           | Requisiti                                                                                                            | Finestra mobile |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pensione anticipata                                   | 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi                                                                             | 12 mesi         |
|                                                       | 40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica                                                 | 12 mesi         |
|                                                       | 53 anni e 3 mesi se 40 anni di contributi raggiunti entro il 31.12.2011                                              | 12 mesi         |
| Pensione di vecchiaia con almeno 35 anni di servizio  | Dirigente Generale 65 anni<br>Dirigente superiore 63 anni<br>Qualifiche inferiori 60 anni                            | 12 mesi         |
| Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio | Dirigente Generale 65 anni e 3 mesi<br>Dirigente superiore 63 anni e 3 mesi<br>Qualifiche inferiori 60 anni e 3 mesi | 12 mesi         |

Per la pensione di anzianità con il requisito di 40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, la decorrenza della pensione subisce un aumento di 3 mesi della cd "finestra di uscita", ordinariamente di 12 mesi. Il pensionamento quindi avverrà dopo 15 mesi dal conseguimento dei 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile.

**Lucia Ciccaglione**

## Previdai

### Comunicazione dei contributi non dedotti

Gli iscritti al Fondo Previdai devono comunicare allo stesso Fondo entro la fine dell'anno, l'ammontare dei contributi non dedotti dal datore di lavoro o in dichiarazione dei redditi, pena la rilevanza fiscale all'atto della liquidazione. La comunicazione deve essere effettuata telematicamente utilizzando il modello 059, da confermare poi per fax, una volta stampato e sottoscritto, allo stesso Previdai. I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito

complessivo per un ammontare non superiore a € 5.164,57 anche per l'eventuale somma versata volontariamente. La deduzione dovrebbe essere effettuata dal datore di lavoro ma il contribuente può, in caso di necessità, effettuarla nella dichiarazione dei redditi. La prestazione riferita alla parte eccedente l'importo suddetto deve essere comunicata al Fondo pena l'imposizione fiscale della stessa. **CF**



## Personale della scuola

### Per la pensione cessazione al primo settembre 2016

Entro fine anno il Ministero dell'Istruzione fisserà con apposito decreto il termine entro cui il personale scolastico (docenti, ATA di ruolo e dirigenti scolastici), dovrà presentare la domanda di dimissioni attraverso la procedura "Polis istanze on line". Le dimissioni entro tale data sono il presupposto per poter accedere alla pensione dal primo settembre 2016. Per il comparto scuola esistono due tipi di pensione, la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Per la pensione di vec-

chiaia occorrono 20 anni di contributi ed un'età di 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne. La pensione anticipata si perfeziona nel 2016 con 41 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 10 mesi per le donne. La penalizzazione prevista sulla quota retributiva per chi ha meno di 62 anni è sospesa fino al 2017. I requisiti devono essere perfezionati entro il 2016, anche se la pensione in effetti scatterà dal primo settembre 2016. **SR**





## Demansionamento

### La revoca della posizione organizzativa

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la revoca dell'incarico di posizione organizzativa a seguito dei mutamenti organizzativi intervenuti. Il conferimento di un ruolo organizzativo non comporta automaticamente l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato riconoscimento di uno specifico beneficio economico. Il ruolo attiene non tanto alla disciplina dell'inquadramento, ma piuttosto a quella della retribuzione; pertanto, in ambito di contratto riservato ai dipendenti di enti locali, non può verificarsi il demansionamento per la revoca di una posizione organizzativa. **GC**

## Bonus Bebé

### Perde il beneficio chi perde il lavoro

Piove sul bagnato: senza il lavoro si perde il bonus di € 600 mensili per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, il cosiddetto bonus bebé! Questo un recente chiarimento fornito dall'Inps. La cessazione del rapporto di lavoro fa perdere anche la possibilità di beneficiare dei buoni lavoro previsti in occasione della nascita di un figlio, alternativi alla fruizione del congedo parentale. Il periodo massimo di fruibilità pertanto, va dal giorno di presentazione della domanda a quello di cessazione del rapporto di lavoro. I "voucher bebé" sono destinati a sostenere econo-

micamente le madri per l'acquisto di servizi per l'infanzia, in cambio della rinuncia del congedo parentale. L'alternativa alla fruizione diretta dei voucher, è l'erogazione da parte dell'Inps fino a € 600 mensili direttamente alla struttura di servizio alla quale la lavoratrice si è rivolta per ricevere assistenza per il figlio (asilo nido, baby sitting, ecc.). Per ottenere i voucher l'interessata deve presentare la domanda all'Inps dopo il congedo di maternità e negli undici mesi successivi. In caso di rapporto di lavoro part time, il beneficio deve essere ripro-



porzionato. **CF**

## Madre lavoratrice

### Riposi facoltativi in caso di allattamento

Con una recente risposta ad un interpello, Il Ministero del lavoro ha affermato che i riposi giornalieri della lavoratrice dipendente madre in allattamento, sono un diritto esercitabile della lavoratrice e non un obbligo a carico del datore di lavoro. Se la lavoratrice non ne intende beneficiarne, può rinunciarci senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Il Testo unico di tutela della maternità, dispone, oltre alle note astensioni dal lavoro per il congedo di maternità (obbligatorio) e per il congedo parentale (facoltativo), i riposi giornalieri per allattamento. Questi ultimi sono un diritto della lavoratrice a fruire di permessi retribuiti, ter-

minato il periodo di congedo di maternità, durante il primo anno di vita del bambino. L'articolazione di tali permessi è correlata all'orario di lavoro:

- a) fino a 6 ore giornaliere: un riposo di un'ora;
- b) superiore alle 6 ore giornaliere: due riposi di un'ora ciascuno, anche cumulabili.

Il periodo di riposo è di 30 minuti quando la lavoratrice utilizza un asilo nido o struttura similare, istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

**CF**

## Congedi parentali

### Le nuove regole per il congedo di maternità e paternità

Conciliare maggiormente la vita privata e quella lavorativa e ad ampliare il campo di applicazione delle norme esistenti, ai lavoratori finora esclusi: gli autonomi ed i parasubordinati. Questo l'obiettivo della recente riforma del Testo unico della maternità e della paternità. Numerose le novità sui congedi parentali, con un significativo ampliamento del termine entro il quale i lavoratori possono usufruirne. Le principali novità applicabili in via sperimentale solo per l'anno 2015 sono:

- **Maternità obbligatoria:** concessa anche oltre i 5 mesi, se il parto avviene in data precedente a quella presunta. Diritto riconosciuto anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice, per cessazione dell'attività aziendale e per la scadenza del contratto. Viene introdotta la possibilità di sospendere il congedo di maternità una volta per ogni figlio in caso di ricovero del neonato, rinviando il beneficio alla dimissione dall'ospedale;
- **Congedo di paternità** e trattamento economico: è possibile anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma con diritto all'indennità, e anche nel caso di morte o di grave infermità della stessa, oppure, di

abbandono o affidamento esclusivo al padre;

- **Adozione internazionale:** si estende al padre il diritto al congedo non retribuito senza indennità per il periodo di permanenza all'estero, anche nel caso in cui la madre non è lavoratrice;
- **Congedo parentale:** ampliato il periodo in cui il genitore può fruirne: l'età massima del bambino passa da 8 a 12 anni. Il limite di età per il congedo parentale retribuito parzialmente passa da 3 a 6 anni. Possibile la fruizione oraria. Il periodo di preavviso per usufruire del congedo parentale si riduce a 5 giorni, in caso di richiesta su base oraria il preavviso è di almeno 2 giorni. In caso di minore con handicap in situazione di gravità il congedo viene esteso fino al dodicesimo anno di età. Può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso nella famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Resterà in vigore anche oltre il 2015 il nuovo divieto di lavoro notturno dei genitori adottivi ed affidatari. **Lucia Ciccaglione**

## Lavoratore senza ferie e riposi

### Un danno da usura psicofisica

Per la Cassazione l'usura e lo stress psicofisico derivante dal mancato riconoscimento delle ferie e dei riposi, determina un danno non patrimoniale che l'azienda deve risarcire. Secondo la Corte, per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, si hanno danni da "usura psico-fisica" e "danno biologico". Per il primo, il danno è presunto e non necessita di prove da parte del dipendente. La quantificazione può essere effettuata in fase giudiziale o dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, attraverso maggiorazioni o compensi previsti dal Contratto di lavoro. Il secondo, si concretizza in un'infermità del lavoratore, determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continuità non interrotta dai riposi settimanali. Il danno in questo caso è presunto e deve essere dimostrato dal lavoratore. **GC**

## La disoccupazione agricola

E' una prestazione a sostegno del reddito concessa al lavoratore iscritto negli elenchi annuali Inps dei lavoratori agricoli. Per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, il lavoratore deve essere inquadrato come:

- operaio a tempo determinato;
- piccolo colono;
- partecipante familiare;
- piccolo coltivatore diretto che ha versato volontariamente fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell'anno.

L'indennità è rapportata alle giornate lavorate, entro il limite di 365. Da queste ultime vengono detrarre le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio e quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità, infortunio ecc.). L'importo lordo è pari al 40% della retribuzione di riferimento, detratto il 9% per contributo di solidarietà per ogni giornata indennizzata. La trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni. Per i lavoratori a tempo indeterminato, l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non viene applicata la trattenuta per il contributo di solidarietà. La richiesta di indennità deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo alla prestazione di lavoro. Il Patronato INAC è a disposizione per offrire gratuitamente l'assistenza del caso. **GC**

## Licenziamento illegittimo

### Nullità del periodo di prova

Il "patto di prova" è un istituto giuridico che consente al datore di lavoro la verifica delle capacità professionali del lavoratore, l'idoneità alle mansioni affidate ed al contesto aziendale. Per il lavoratore il periodo è utile anche per valutare la convenienza dell'occupazione. Il periodo di prova ha una durata determinata non prorogabile, di regola stabilita dal contratto collettivo di lavoro, in genere non supera 6 mesi. Trascorso il periodo di prova, se le parti non recedono, il rapporto di lavoro diventa definitivo ed il periodo di prova diventa anzianità contributiva e di lavoro. La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità del licenziamento del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, se non è necessario testare le capacità dello stesso. La Corte ha affermato che è nullo il patto di prova se il lavoratore ha già svolto in altri periodi le stesse attività presso la stessa azienda, seppure con diversa ragione sociale. In questa ipotesi, il datore di lavoro conosce già le attitudini professionali del lavoratore. La ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, è ammessa solo se consente al datore di lavoro di accertare non solo le qualità professionali del lavoratore, ma anche il comportamento e la personalità in relazione alla prestazione richiesta, elementi suscettibili di modifiche nel tempo. **GC**

## Lavoro accessorio e indennità naspi

### Compatibilità e cumulabilità

Durante il periodo di fruizione della Naspi, è possibile svolgere attività di lavoro accessorio, retribuito tramite i buoni lavoro o voucher. senza decadere dall'indennità I compensi percepiti sono cumulabili nel limite di € 3mila/anno. Se superano tale limite e fino a € 7mila, l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% del compenso percepito, rapportato al periodo intercorrente tra l'inizio del lavoro e la fine del periodo di fruizione dell'indennità, o se antecedente, la fine dell'anno solare. Il beneficiario della Naspi deve comunicare all'Inps l'inizio dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'inizio o, se preesistente, entro 30 giorni dalla data di richiesta della Naspi. **MCL**

## Jobs Act

### Novità per le dimissioni del dipendente

I lavoratori intenzionati a dare le dimissioni od a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche utilizzando appositi moduli realizzati dal Ministero del Lavoro. Tali moduli devono essere trasmessi al datore di lavoro e alla Dtl competente. Il lavoratore dimissionario può revocare le dimissioni entro 7 giorni

dalla data di invio dei moduli, con le stesse modalità della comunicazione di dimissioni. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro della lavoratrice in gravidanza o durante i primi 3 anni di vita del bambino, devono essere convalidate dal Servizio ispettivo della Dtl. Queste regole non si applicano ai rapporti di lavoro domestico. **GC**



## Congedo parentale per familiari con disabilità

### La circolare dell'Inps

Finalmente l'Inps ha pubblicato la circolare applicativa delle nuove disposizioni inerenti il prolungamento del congedo parentale per l'assistenza ai figli con disabilità in situazione di gravità. I termini di concessione del congedo parentale ai genitori e del prolungamento dello stesso (per i soli figli con disabilità grave), sono stati aumentati a 12 anni (se in affido o adozione decorrenti dall'ingresso nel nucleo familiare). La norma concede ora il prolungamento del normale congedo parentale al massimo di 11 mesi complessivi fra i genitori, fino alla durata complessiva di 3 anni, a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale fruibile, teoricamente, dal genitore richiedente. Il diritto all'in-

dennità è pari al 30% della retribuzione. L'Inps ricorda anche gli altri benefici alternativi al congedo suddetto, previsti per i minori, ovvero:

- 3 giorni di permesso mensile in alternativa alle ore di riposo giornaliere per bambini (anche adottati o affidati), fino a 3 anni di età;
- 3 giorni di permesso mensile per bambini di età compresa tra 3 e 12 anni (per gli adottati o affidati dalla data di ingresso in famiglia).

Dal dodicesimo anno di età del figlio (o dall'ingresso in famiglia), i genitori possono beneficiare esclusivamente dei 3 giorni di permesso mensile. **CT**

## Collocamento obbligatorio

### Cambia il collocamento mirato per i disabili

Tra i disabili che possono beneficiare del collocamento obbligatorio, vengono inserite le persone con diritto all'assegno di invalidità Inps con ridotta capacità lavorativa permanente a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale. Cambia il meccanismo delle cd "quote di riserva". Dal 2017 viene cancellata la "finestra di tolleranza" che permetteva ai datori di lavoro che raggiungevano il limite di 15 lavoratori, di non procedere all'assunzione di un disabile se non dopo l'assunzione del 16° dipendente. L'obbligo di assumere un disabile scatterà in automatico al raggiungimento dei 15 dipendenti. I datori di lavoro che hanno un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono essere esonerati dall'assunzione sostenendo un onere di € 30,64/giorno lavorativo da contratto per ciascun lavoratore disabile non assunto. Il datore di lavoro potrà ricorrere all'assunzione nominativa o tramite convenzione con il Centro per l'impiego. Disposto un bonus contributivo pari al 70% o al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali, in relazione al grado di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni del disabile. **CT**

## Disabilità e patente di guida

### Obbiettivo non sempre impossibile

Non vi sono condizioni preclusive a priori al rilascio della patente di guida ad un disabile. Al pari di altre persone, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale appositamente preposta. La visita deve essere richiesta presentando uno specifico certificato medico. In occasione della visita, il disabile potrà produrre documenti a supporto dell'idoneità. La Commissione potrà eventualmente richiedere una "prova pratica" alla guida di un veicolo adattato alle menomazioni riscontrate. Se l'idoneità viene rifiutata, il disabile può opporre ricorso, oppure richiedere di essere sottoposto ad una nuova visita, presentando anche il certificato di diniego rilasciato in occasione del primo accertamento (è importante ricordarsi di farsene rilasciare copia). Se viene rilasciata l'idoneità, il disabile dovrà poi affrontare la prova pratica. Il veicolo utilizzato dovrà essere eventualmente adattato secondo le direttive impartite dalla Commissione medica locale. **CT**

## Invalidità civile

### Sospesa la prestazione per gli assenti a visita di revisione

Dallo scorso mese di ottobre, il trattamento di invalidità è stato sospeso a coloro che, convocati regolarmente a visita di revisione dal mese di marzo, sono risultati assenti ingiustificati. Le sospensioni riguardano unicamente le convocazioni regolarmente effettuate, mentre negli altri casi (convocazione non consegnata per indirizzo insufficiente, errato, ecc.), prima di procedere alla sospensione l'Inps ha effettuato ed effettuerà una verifica sulla correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell'Istituto. Nel caso in cui l'assenza a visita è stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla Commissione medico legale, gli interessati devono concordare con l'Inps una nuova visita. **CT**

## Abusi dei permessi 104

### Linea dura della Cassazione

Linea dura della Cassazione contro gli abusi dei permessi 104/92: è legittimo il licenziamento del dipendente che beneficia del permesso per assistere un familiare disabile ed invece si dedica ai "propri bisogni". Il licenziamento disciplinare è quindi conseguente ad un "odioso abuso del diritto", che lede irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro. **CT**

## GLI UFFICI INAC - CAF Cìà srl

DIRITTI SOCIALI

|                                          |                                              |                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ALESSANDRIA</b><br>(SEDE PROVINCIALE) | via Mazzini, 33 - tel. 0131 236225           | dal lunedì al venerdì<br>ore 8,30/12,30 e ore 14,30/16,30 |
| <b>BERGAMASCO</b>                        | sala Municipio (g.c.)                        | 2° mercoledì del mese dalle 11,00 alle 12,00              |
| <b>CASTELLAZZO B.DA</b>                  | sala Soms (g.c.)                             | il 1° e 3° venerdì del mese dalle 10,30 alle 12,00        |
| <b>CASTELSPINA</b>                       | locali Municipio (g.c.)                      | il 1° e 3° venerdì del mese dalle 9,00 alle 10,00         |
| <b>FUBINE</b>                            | locale Municipio (g.c.)                      | il 2° e 4° giovedì del mese dalle 10,30 alle 12,00        |
| <b>LU M.TO</b>                           | locali Municipio (g.c.)                      | il 2° e 4° giovedì del mese dalle 9,00 alle 10,15         |
| <b>PREDOSA</b>                           | Casa Anziani (g.c.)                          | il 1° e 3° martedì del mese dalle 9,00 alle 10,30         |
| <b>MANTOVANA</b>                         | sala Soms (g.c.)                             | il 1° e 3° martedì del mese dalle 11,00 alle 12,00        |
| <b>MASIO</b>                             | via Rattazzi, 41                             | mercoledì dalle 9,00 alle 12,00                           |
| <b>SEZZADIO</b>                          | locali Municipio (g.c.)                      | tutti i venerdì dalle 9,00 alle 12,00                     |
| <b>VALENZA</b>                           | viale Oliva 9/A - c/o Confesercenti          | martedì ogni 15 giorni dalle 9,00 alle 12,00              |
| <b>ACQUI TERME</b>                       | via Dabormida, 4<br>tel. 0144 322272         | dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30                      |
| <b>ARETO</b>                             | presso il Municipio                          | mercoledì dalle 9,00 alle 10,15                           |
| <b>BISTAGNO</b>                          | presso il Municipio                          | giovedì dalle 8,45 alle 10,00                             |
| <b>SPIGNO MONFERRATO</b>                 | C.so Roma                                    | mercoledì dalle 10,30 alle 12,00                          |
| <b>CASTELNUOVO BORMIDA</b>               | presso il Municipio                          | mercoledì dalle 9,00 alle 10,15                           |
| <b>RIVALTA BORMIDA</b>                   | via IV Dicembre                              | mercoledì dalle 10,30 alle 12,00                          |
| <b>RICALDONE</b>                         | presso il Municipio                          | giovedì dalle 10,30 alle 12,00                            |
| <b>CASSINE</b>                           | via Alessandria                              | tutti i sabato ore 9/12                                   |
| <b>CASALE MONFERRATO</b>                 | via del Carmine, 15<br>tel. 0142 454617      | dal lunedì al venerdì<br>ore 8,30/12,30                   |
| <b>CAMINO</b>                            | presso il Municipio                          | tutti i giovedì ore 11,30/12,30                           |
| <b>GABIANO</b>                           | presso il Municipio                          | tutti i lunedì ore 11/12,30                               |
| <b>MURISENGO</b>                         | via Umberto I, 37                            | tutti i lunedì ore 8,30/10,30                             |
| <b>MONCALVO</b>                          | piazza Garibaldi                             | giovedì dalle 9,00 alle 11,00                             |
| <b>VIGNALE MONFERRATO</b>                | presso l'Enoteca                             | mercoledì dalle 11,00 alle 12,00                          |
| <b>OTTIGLIO</b>                          | presso il Municipio                          | mercoledì dalle 9,00 alle 10,30                           |
| <b>OVADA</b>                             | Via Monsignor Cavanna 10<br>tel. 0143 835083 | dal lunedì al venerdì<br>ore 8,30/12,30                   |
| <b>NOVI LIGURE</b>                       | Corso Piave, 6<br>tel. 0143 72176            | dal lunedì al venerdì<br>ore 8,30/12,30                   |
| <b>GAVI LIGURE</b>                       | vai XX Settembre, 52/R                       | martedì ore 9/12                                          |
| <b>PARODI LIGURE</b>                     | presso il Municipio                          | tutti i lunedì ore 11/12                                  |
| <b>SAN CRISTOFORO</b>                    | presso il Municipio                          | tutti i lunedì ore 9,30/10,30                             |
| <b>TORTONA</b>                           | via Montemerlo, 25<br>tel. 0131 822722       | dal lunedì al venerdì<br>ore 8,30/12,30                   |
| <b>DERNICE</b>                           | presso il Municipio                          | il 2° e 4° martedì del mese dalle 11,30 alle 12,30        |
| <b>ISOLA SANT'ANTONIO</b>                | presso il Municipio                          | 1° e 3° mercoledì del mese dalle 9,00 alle 10,00          |
| <b>BRIGNANO FRASCATA</b>                 | presso il Municipio                          | martedì dalle 9,30 alle 11,00                             |
| <b>SAREZZANO</b>                         | presso SOMS                                  | il 1° e 3° giovedì del mese dalle 10,00 alle 12,00        |



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma - Sede regionale Piemonte: via P. Sacchi, 26 - 10128 Torino

Patronato Inac promosso dalla  Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804